



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
TERESA CONFALONIERI**

C.M. SAPM05301G – Liceo linguistico – Liceo delle scienze umane – Liceo delle scienze umane
opzione economico sociale – Liceo musicale Largo G. C. Capaccio,5 - Tel. 0828.46002 – 0828.46049 –
Fax 0828.46228

C.M. SARM053017 – Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato “Arredi e forniture di
interni”

Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo sviluppo Rurale opzione “Gestione risorse forestali
e montane” Via San Vito Superiore,1 - Tel. 082846664 Fax 0828.479819

www.teresaconfalonieri.edu.it - e-mail SAIS053004@istruzione.it pec SAIS053004@pec.istruzione.it -
84022 CAMPAGNA (SA)

C. F. 91050660652 - C.M. SAIS053004 – Codice Univoco Ufficio UF7SG1 – Nome Ufficio Uff E Fattura PA



Avviso n. 163

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - TERESA CONFALONIERI-CAMPAGNA
Prot. 0003635 del 22/04/2024
II-5 (Uscita)

**Ai Docenti
Alla Commissione vigilanza divieto di fumo
Al personale ATA
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie delle studentesse e degli studenti
Atti sito web**

Oggetto: Regolamento antifumo delibere OOCC 16 dicembre 2019

Si rammenta a tutta la comunità scolastica la vigenza del Regolamento antifumo approvato dagli OOCC dell'IIS T. Confalonieri nelle sedute del 16 dicembre 2019.

Allegati:

**Regolamento sul divieto di fumo nelle strutture e nei locali dell'Istituto con ALLEGATI
A, B e C**

**Il Dirigente scolastico
Prof. Gianpiero Cerone**
(documento firmato digitalmente)



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
TERESA CONFALONIERI**

C.M. SAPM05301G – Liceo linguistico – Liceo delle scienze umane – Liceo delle scienze umane
opzione economico sociale – Liceo musicale Largo G. C. Capaccio,5 - Tel. 0828.46002 – 0828.46049 –
Fax 0828.46228

C.M. SARM053017 – Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato “Arredi e forniture di
interni”

Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo sviluppo Rurale opzione “Gestione risorse forestali
e montane” Via San Vito Superiore,1 - Tel. 082846664 Fax 0828.479819

www.teresaconfalonieri.edu.it - e-mail SAIS053004@istruzione.it pec SAIS053004@pec.istruzione.it -
84022 CAMPAGNA (SA)

C. F. 91050660652 - C.M. SAIS053004 – Codice Univoco Ufficio UF7SG1 – Nome Ufficio Uff E Fattura PA



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI DELL'ISTITUTO

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

1. La scuola è istituzionalmente impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto sul tema del tabagismo si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal D.L. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- d) garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- e) proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- f) promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel POF di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra Enti e soggetti diversi (genitori e comunità locale) nella realizzazione delle stesse;
- g) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Art. 2. Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:
- a. Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
 - b. Legge 11 novembre 1975, n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
 - c. C.M. n. 05.10.1976, n. 69 - In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 ;
 - d. Legge 689/1981 - Legge di depenalizzazione;
 - e. D.P.C.M. 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;



- f. Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507 - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
- g. Legge 28/12/2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- h. Legge 16.11.2003, n. 3 - Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione;
- i. Legge 31.10.2003, n. 306 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- j. Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- k. Legge 30.12.2004, n. 311;
- l. Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- m. Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- n. Legge Finanziaria 2005;
- o. D.l. del 01.02 2001, n. 44 - Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- p. D.L. 30.03.2001, 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- q. C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola;
- r. D.L. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- s. CCNL scuola 2006-2009 – Comparto Scuola;
- t. Legge 16.01.2013 n. 3 art. 51 come modificato dall'art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- u. D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (Convertito da L. 128/2013);
- v. D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016) – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute

Art. 3. Luoghi soggetti al divieto di fumo

1.E' stabilito il divieto di fumo, **anche per le sigarette elettroniche**, in tutti i locali dell'Istituto e sue pertinenze e precisamente: cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegno, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d'attesa, sale docenti, bagni, spogliatoi, ecc.

2.Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

3.Altresì il **divieto viene esteso a tutte le aree esterne ed alle scale di emergenza esterne.**

In tali aree sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo e delle eventuali conseguenze per coloro che non lo rispettano.



Art. 4. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo sono incaricati di funzione di agente accertatore e come tali individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti e del personale già designato quale componente del Servizio Prevenzione e Protezione.

2. Tutto il personale, comunque, ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle agli incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo concesso per il consumo della colazione (dalle 10.20 alle 10.30), anche all'esterno dell'edificio, e al cambio dell'ora di lezione.

3. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

4. Ove non si sia proceduto a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al dirigente responsabile di struttura vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni.

5. Gli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nell'Istituto restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

7. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina; tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

8. E' compito dei responsabili preposti:

- a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto;
- b) vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (allievi, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Art. 5 – Procedura di accertamento, contestazione e notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili, preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo, procedono alla contestazione immediata al trasgressore, previa redazione in triplice copia del verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. In mancanza di contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R a cura della segreteria dell'Istituto.

2. Se il trasgressore è minorenne, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà, mediante



raccomandata A/R, unitamente al modello F23 predisposto per il pagamento.

3. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

Il verbale è sempre in triplice copia:

- a) una per il trasgressore (consegnata o notificata)
- b) una per l'Istituto Scolastico
- c) una per il Prefetto

4. L'autorità competente a ricevere i proventi delle sanzioni o scritti difensivi è il Prefetto.

5. In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- a) provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- b) individuano l'ammenda da comminare;
- c) consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- d) consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria, che trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto
- e) Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- f) Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- g) In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”. Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.
- h) Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.
- i) Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.



Art. 6 – Sanzioni

1. Come stabilito dall'art. 7 della Legge 584/75 e successive modifiche, e dalla Legge 311/2004 “Legge finanziaria 2005”, i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa cioè al pagamento di una somma da 27,50 € a 275,00 €. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

2. I responsabili dell'applicazione della normativa che non fanno rispettare le disposizioni di legge, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 220,00 € a 2200,00 €.

3. La violazione del divieto di fumo da parte dei dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, oltre che per le sanzioni amministrative pecuniarie previste, rileva ai fini della corretta osservanza del Codice di comportamento e del Codice disciplinari dei dipendenti pubblici e del personale scolastico in generale.

4. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti rileva ai fini della valutazione del comportamento e dell'osservanza del Regolamento di disciplina interno dell'IIS Confalonieri e in generale dell'articolo 3 DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 7 - Pagamento delle sanzioni

1. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente Scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, il trasgressore può effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).

3. È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR). Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

4. Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato:

- a) in banca o presso gli Uffici Postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T e indicando



**la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IIS “T. Confalonieri” Campagna (SA)
– verbale n°... del...)**

- b) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria
Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento come sopra.**

5. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla segreteria dell'IIS “T. Confalonieri”, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 8 - Scritti difensivi

1. Entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente a cui è stato inoltrato il verbale scritti difensivi e può chiedere di conferire con la medesima Autorità. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Prefetto.

Art. 9 – Violazioni commesse da minori

1. Ai sensi dell'Art. 2 della L. 689/81: *“Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*. Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza dell'insegnante o di altro personale della scuola.

2. La violazione al divieto di fumare va contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza. Nel caso in cui, invece, è verificato che l'addetto alla sorveglianza del "minore" non ha potuto impedire il fatto ovvero la violazione del divieto di fumo, anche con una corretta ed esaustiva informazione sulla normativa antifumo e la corretta osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto, si procederà all'atto di notifica ai titolari della patria potestà del "minore", come riportato all'art. 5, dopo la firma da parte dello stesso del verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumo.

3. La Corte di Cassazione sez. I, 22-01-1999, n. 572: *“In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ipotesi in cui l'illecito sia attribuito ad un minore degli anni diciotto, soggetto alla potestà dei genitori, di esso possono essere chiamati a rispondere per fatto proprio (culpa in vigilando e/o in educando) i genitori medesimi; peraltro, ben può l'autorità amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante l'emissione della ordinanza-ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti; in tal caso, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento è soltanto il genitore che ne è il destinatario.”*

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Presupposto dell'entrata in vigore del presente Regolamento è l'implementazione di una adeguata azione educativa alla salute rivolta alle studentesse e agli studenti e di una puntuale azione informativa



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
TERESA CONFALONIERI**

C.M. SAPM05301G – Liceo linguistico – Liceo delle scienze umane – Liceo delle scienze umane
opzione economico sociale – Liceo musicale Largo G. C. Capaccio,5 - Tel. 0828.46002 – 0828.46049 –
Fax 0828.46228

C.M. SARM053017 – Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Arredi e forniture di
interni”

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale opzione “Gestione risorse forestali
e montane” Via San Vito Superiore,1 - Tel. 082846664 Fax 0828.479819
www.teresaconfalonieri.edu.it - e-mail SAIS053004@istruzione.it pec SAIS053004@pec.istruzione.it -
84022 CAMPAGNA (SA)

C. F. 91050660652 - C.M. SAIS053004 – Codice Univoco Ufficio UF7SG1 – Nome Ufficio Uff E Fattura PA



rivolta alle famiglie e alle studentesse e agli studenti concernente la corretta osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.

2. Resta valido quanto già comunicato con le precedenti circolari a tutto il personale ed agli allievi dell’Istituto nonché alle relative famiglie ed ai visitatori.

3. Ai fini di una più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente "Regolamento" è pubblicato all’Albo e sul sito dell’Istituto Scolastico.

Art. 11 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Allegati alla procedura:

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato B: Comunicazione alla famiglia infrazione divieto fumo

Allegato C: Rapporto al Prefetto



Allegato A

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

L. 584/75 e art. 51 della L. n.3/03 VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L. 68/81

VERBALE N.

In data _____ alle ore _____ nei locali del _____ il/la sottoscritto/a
_____ incaricato dell'accertamento e contestazione delle infrazioni al divieto
di fumo, con provvedimento del Dirigente Scolastico n. _____ del _____

HA ACCERTATO

che il/la sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____

HA VIOLATO le disposizioni contenute nella Legge 584/75 e Legge 3/03, avendo constatato che

- in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza;
- in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, negli ambienti scolastici nei quali vige il divieto di fumo

e pertanto commina allo stesso / stessa un'ammenda pari a € _____

AVVERTENZA

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi della violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- **55 €** in quanto violazione semplice

- **110 €** in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

La somma sopraindicata dovrà essere versata a “Tesoreria Provinciale dello Stato”, utilizzando il Modello F 23 oppure un **Bollettino postale** – codice tributo 131T (sanzioni amministrative diverse dall'IVA), trasmettendo copia della ricevuta di pagamento alla segreteria dell'IIS “T. Confalonieri”.

Trascorsi i suddetti termini saranno adottati i provvedimenti di cui al 2° comma dell'art. 18 della L.689/81, quali l'ingiunzione di pagamento della somma dovuta da parte del Prefetto di Salerno.

Si fa presente che per l'art. 18 della L. 689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Prefetto di Salerno” scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.

IL VERBALIZZANTE (firma)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
TERESA CONFALONIERI



C.M. SAPM05301G – Liceo linguistico – Liceo delle scienze umane – Liceo delle scienze umane
opzione economico sociale – Liceo musicale Largo G. C. Capaccio,5 - Tel. 0828.46002 – 0828.46049 –
Fax 0828.46228

C.M. SARM053017 – Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato “Arredi e forniture di
interni”

Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo sviluppo Rurale opzione “Gestione risorse forestali
e montane” Via San Vito Superiore,1 - Tel. 082846664 Fax 0828.479819

www.teresaconfalonieri.edu.it - e-mail SAIS053004@istruzione.it pec SAIS053004@pec.istruzione.it -
84022 CAMPAGNA (SA)

C. F. 91050660652 - C.M. SAIS053004 – Codice Univoco Ufficio UF7SG1 – Nome Ufficio Uff E Fattura PA

Il trasgressore all'atto della contestazione dichiara:

IL TRASGRESSORE (*firma*)

Il presente atto viene notificato mediante consegna a



Allegato B

**NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO/A MINORENNE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981**

RACCOMANDATA A/R

Ai sig.ri _____
genitori dell'alunno/a _____
Classe _____
Via _____

Oggetto: Processo verbale n. _____ del _____

Notifica di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art.14 Legge 689/1981

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di Funzionario incaricato dell'accertamento e
contestazione delle violazioni del divieto di fumo, di cui alla Legge 11/11/1975 n.584, e all'art. 51 della Legge 16
gennaio 2003 e s.m.i., accerta che:

L'alunno/a _____, nato a _____ il _____ e residente a

_____ in Via/Corso _____ in data _____,
alle ore _____, nei locali / oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'IIS “T. Confalonieri”, **ha violato le
disposizioni di legge sul divieto di fumo** come riportato nel verbale allegato.

Si allega pertanto il bollettino postale per il pagamento della sanzione prevista.

AVVERTENZA

A norma dell'art.16 della Legge 24/11/1981 n.689, è ammesso il pagamento della somma entro il termine di 60 giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La somma sopraindicata dovrà essere versata a “[Tesoreria Provinciale dello Stato](#)”, utilizzando il [Modello F 23](#) oppure un
[Bollettino postale – codice tributo 131T](#), trasmettendo copia della ricevuta di pagamento alla [segreteria dell'IIS “T.
Confalonieri”](#).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'Istituto Scolastico, presentando copia del verbale
accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso il termine di cui sopra, il Funzionario incaricato, per il tramite del Dirigente Scolastico, trasmette il rapporto al
"Prefetto" quale Autorità competente per le successive iniziative.

Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art.18, comma 1, della Legge 689/1981, entro il termine di 30 giorni
dalla data di comunicazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di Salerno scritti
e/o documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Campagna, _____

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianpiero Cerone**



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
TERESA CONFALONIERI**

C.M. SAPM05301G – Liceo linguistico – Liceo delle scienze umane – Liceo delle scienze umane
opzione economico sociale – Liceo musicale Largo G. C. Capaccio,5 - Tel. 0828.46002 – 0828.46049 –
Fax 0828.46228

C.M. SARM053017 – Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Arredi e forniture di
interni"

Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo sviluppo Rurale opzione "Gestione risorse forestali
e montane" Via San Vito Superiore,1 - Tel. 082846664 Fax 0828.479819

www.teresacconfalonieri.edu.it - e-mail SAIS053004@istruzione.it pec SAIS053004@pec.istruzione.it -
84022 CAMPAGNA (SA)

C. F. 91050660652 - C.M. SAIS053004 – Codice Univoco Ufficio UF7SG1 – Nome Ufficio Uff E Fattura PA



Allegato C

Al Sig. PREFETTO di SALERNO

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del _____ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione. Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004. Si prega cortesemente di voler comunicare alla scrivente l'esito della procedura avviata. Distinti saluti.

Campagna, _____

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianpiero Cerone**